



0 1 5 8 5 1

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

REPUBBLICA ITALIANA - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE VI - UFF. IX

VISTA la legge 29 ottobre 1954, n. 1050, concernente beni, diritti ed interessi perduti all'estero per effetto del Trattato di Pace e il D.P.R. 17 agosto 1955, n. 946, contenente le norme di attuazione;

VISTE le leggi 5 dicembre 1949 n. 1064, 31 luglio 1952 n. 1131 e 8 novembre 1956, n. 1325, relative alla corresponsione di indennizzi a connazionali ed imprese italiane che hanno perduto beni, diritti e interessi nei territori ceduti alla Jugoslavia;

VISTE le leggi 18 marzo 1958, n. 269 e il D.P.R. 28 settembre 1977, n. 772, relativi alla corresponsione di indennizzi per beni diritti ed interessi situati nella zona B dell'ex territorio libero di Trieste;

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, relativa ai beni, diritti ed interessi perduti in Libia;

VISTA la legge 9 dicembre 1977, n. 961, riguardante i beni espropriati in Etiopia;

VISTA la legge 7 giugno 1975, n. 294, che ha disciplinato la liquidazione degli indennizzi per i beni, diritti ed interessi, perduti in Estremo Oriente a causa di atti compiuti dalle truppe armate giapponesi nel corso del conflitto cino-giapponese e della seconda guerra mondiale;

VISTE le leggi 26 gennaio 1980, n. 16 e 5 aprile 1985, n. 135, che dettano nuove disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi e agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto i beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero,

VISTA la legge 29 gennaio 1994, n. 98;

VISTO l'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008, che prevede la corresponsione di un ulteriore indennizzo ai cittadini italiani nonché agli enti e alle società di nazionalità italiana già operanti in Libia, in relazione a beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità libiche;

VISTO l'art. 29 del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;



VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’economia e delle finanze a norma dell’art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”, con il quale sono state soppresse, tra l’altro, le Commissioni interministeriali di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 della legge n. 98 del 1994 ed è stata istituita la “Commissione per l’esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell’ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie e in altri Paesi”, alla quale sono state attribuite le competenze delle Commissioni soppresse;

VISTO il proprio decreto del 6 maggio 2008, n. 40701, con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione per l’esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell’ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie e in altri Paesi di cui all’art. 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114;

VISTO l’art. 9 del citato D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114, il quale stabilisce che gli organismi di cui al suddetto regolamento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso e prevede la possibilità di proroga della durata di detti organismi, da disporsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO l’art. 68 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede, tra l’altro, che la proroga della durata dei suddetti organismi può essere concessa per un periodo non superiore a due anni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010, recante “Proroga degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dell’economia e delle finanze”, con cui si è provveduto, tra l’altro, a prorogare per un biennio gli organismi di cui al citato D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114, “ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 9, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 114 del 2007 e dall’art. 68, comma 2, del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il proprio decreto del 24 maggio 2012, n. 44129, con il quale si è proceduto al rinnovo della Commissione per l’esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell’ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie e in altri Paesi di cui all’art. 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114, con durata in carica fino alla scadenza del termine di proroga stabilito dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010;

VISTO l’art. 4, comma 13, del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale stabilisce, tra l’altro, che l’amministrazione interessata “continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114”;

VISTO l’art. 2, comma 8, del citato D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114, che attribuisce al Ministro dell’Economia e delle Finanze la competenza nella determinazione dei compensi per i componenti della Commissione;

VISTO l’art. 6 del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede, tra l’altro, che a decorrere dal 1° gennaio



2011 le indennità, i compensi, i gettoni e le retribuzioni corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi collegiali comunque denominati sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e che le somme provenienti da tale riduzione di spesa sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato;

VISTE le note prot. nn. 67849 e 67850 del 28/8/2012, con cui sono state richieste, rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle istituzioni interessate le nomine e le designazioni di competenza ai fini del rinnovo della Commissione;

VISTE le designazioni delle istituzioni interessate;

VISTE le note prot. DICA n. 19116 del 10/9/2013 e n. 23885 del 18/11/2013 con le quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha nominato i rappresentanti delle categorie dei danneggiati su designazione delle associazioni più rappresentative;

DOVENDOSI procedere al rinnovo della Commissione di cui al citato art. 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114 e alla determinazione dell'indennità spettante ai componenti della Commissione;

DECRETA

ART. 1

La Commissione interministeriale amministrativa di cui all'art. 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114, competente a deliberare sugli indennizzi per beni perduti nei territori ceduti alla ex Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie, in Albania, in Tunisia, in Libia, in Etiopia e in altri Paesi, è costituita come segue:

- Dott. Corrado CARNEVALE, Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione, Presidente;
- Dott. Francesco D'OTTAVI, Consigliere di Stato, Vice Presidente;
- Dott. Antonio FRITTELLA, Consigliere, componente effettivo e Dott. Mauro OLIVIERO, Consigliere, componente supplente, in rappresentanza della Corte dei Conti;
- Avvocato dello Stato Roberta TORTORA, componente effettivo e Avvocato dello Stato Giancarlo PAMPANELLI, componente supplente, in rappresentanza dell'Avvocatura Generale dello Stato;
- Dott. Enrico PURILLI, Dirigente, componente effettivo, e Dott.ssa Carla FERRAZZA, componente supplente, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro;



- Dott. Antonio BARTOLINI, Funzionario, componente effettivo e Dott.ssa Francesca ROMEO, Funzionario, componente supplente, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- Dott. Francesco Saverio DE LUIGI, Ministro Plenipotenziario, componente effettivo e Dott.ssa Maria Cristina ANTONELLI, Dirigente, componente supplente, in rappresentanza del Ministero degli Affari Esteri;
- Dott.ssa Gabriella FARAMONDI, Viceprefetto, componente effettivo e Dott.ssa Maria CAPPELLANO, Dirigente, componente supplente, in rappresentanza del Ministero dell'Interno;
- Arch. Angelo PETROCCHI, componente effettivo e Ing. Alfredo BEVILACQUA, componente supplente, in rappresentanza dell'Agenzia del Territorio;
- Dott.ssa Grazia Gabriella PASANISI de' FOSCARINI, componente effettivo e Dott. Ivan ALIBRANDI, componente supplente; Avv. Tonino PRESTA, componente effettivo e Dott. Marco LUZZATO, componente supplente; Sig. Gino Giorgio MATRANGA, componente effettivo e Arch. Gustavo FRATELLO, componente supplente; Ing. Paolo FERULLO, componente effettivo e dott. Mario BISSI, componente supplente; Dott. Augusto TINTO, componente effettivo e Geom. Giuseppe GREGORI, componente supplente; Dott. Adriano BILARDI, componente effettivo e Avv. Adriana CRAVOTTO, componente supplente; Avv. Davide LO PRESTI, componente effettivo e Avv. Andrea CASALI, componente supplente; Dott. Antonio BALLARIN, componente effettivo e Avv. Renata Diadora PITAMITZ, componente supplente, in rappresentanza delle categorie dei danneggiati;
- Dott.ssa Maria Carmela NARCISO e Dott.ssa Edvige MANZETTI, segretari.

I componenti della Commissione durano in carica tre anni, decorrenti dalla data del presente decreto.

ART. 2

L'indennità mensile, spettante solo ai componenti la Commissione interministeriale che abbiano partecipato ad almeno tre sedute mensili, è determinata, al lordo, nelle seguenti misure:

€ 310,00 per il Presidente e il Vice Presidente, € 259,00 per i membri effettivi, per l'esperto di estimo e per i supplenti, questi ultimi solo ove sostituiscano il titolare.

Al Presidente ed al Vice Presidente è attribuito un gettone lordo pari a € 155,00 per ogni presenza effettuata.

Ai membri effettivi, ai supplenti che sostituiscano il titolare e all'esperto di estimo è attribuito un gettone lordo pari ad € 104,00 per ogni presenza effettuata.

Per una o più riunioni nello stesso giorno non potrà essere corrisposto più di un solo gettone.

Alle indennità e ai gettoni di presenza previsti dal presente articolo si applica la riduzione di cui all'art. 6 del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo le modalità ivi previste.




La spesa occorrente per l'esecuzione del presente decreto è posta a carico del capitolo 1644 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti Organi di controllo.

18 FEB. 2014

Fabrizio Saccomanni



1366
21-03-2014

